

DOCUMENTE ZUM AUSGLEICH ZWISCHEN PAUL V
UND DER REPUBLIK VENEDIG.

VON

D.^r NÜRNBERGER.

Mit lebhafter Spannung sah Europa dem Ausgange des zwischen Papst Paul V und der Republik Venedig ausgebrochenen Conflictes ¹⁾ entgegen. Weil derselbe zuletzt die Gestalt eines Principienstreites über den Umfang der geistlichen und

¹⁾ Derselbe war veranlasst worden durch drei Gesetze, durch welche der Senat allen kirchlichen Instituten und Corporationen die « consolidatio directi domini cum utili » bei liegenden Gütern verbot, die Errichtung von Kirchen, Klöstern, Hospitälern u. s. w. von seiner Erlaubniss abhängig machte und denselben den Erwerb von liegenden Gütern untersagte, sowie durch Eingriffe in die geistliche Gerichtsbarkeit, namentlich durch die Einkerkierung des Kanonikus Sarazeni aus Vicenza und des Abtes Braudolino von Nervesa. Eine skizzirte Darstellung desselben gab ich in meinem Aufsätze: Papst Paul V und das venezianische Interdict (Histor. Jahrb. d. Görresgesellschaft. 1887, S. 189-209, und S. 473-515), auf welchen ich verweise. Vgl. Capasso, Fra Paolo Sarpi e l'Interdetto di Venezia (Firenze 1880).

der weltlichen Macht angenommen hatte, war die Theilnahme eine allgemeine. Zu ihr gesellten sich aber verschiedenerlei partikuläre Interessen hinzu. Die Protestanten erhofften von einem Bruche Venedig's mit Rom die Möglichkeit, die religiöse Neuerung auch in Italien einzuführen. Die Spanier erblickten im Ausbruche eines offenen Krieges eine günstige Gelegenheit, ihre ober-italienischen Besitzungen zu vermehren, oder mindestens einen andauernden und massgebenden Einfluss auf den apostolischen Stuhl zu gewinnen. Die Franzosen suchten um jeden Preis einen blutigen Ausgang des Streites zu verhinder. Der Papst war ebenso, wie der venezianische Senat einer Versöhnung durchaus nicht abgeneigt; aber beide strebten danach, den Schein der Nachgiebigkeit zu vermeiden und den abzuschliessenden Compromiss möglichst ehrenvoll für sich zu gestalten. Ausserdem mussten beide auf extreme Richtungen innerhalb der ihnen anhängenden Parteien Rücksicht üben.

Der Vergleich kam durch die diplomatische Gewandtheit des Kardinal's Joyeuse zu Stande. Es lässt sich nicht läugnen, dass seine Kunst eben darin bestand, über dieselben Dinge eine andere Auffassung dem Papste, eine andere dem Senat gegenüber zu äussern und beiden den wirklichen Bestand der Dinge und die Auffassungen der Gegenpartei nur insoweit mitzutheilen, als er es für opportun hielt und es sich mit den Grenzen der Wahrhaftigkeit vertrug. Natürlich kam es bei dieser Art der Friedensvermittlung vor allem auf Bewahrung des strengsten Stillschweigens an. So erfuhr denn auch während der ganzen Zeit, da Joyeuse unterhandelte, Niemand etwas über die eigentliche Lage der Verhältnisse und über die Bedingungen, welche der Kardinal zu vereinbaren trachtete.

Als es nun bekannt wurde, dass der Friede zwischen dem Papste und der Republik abgeschlossen sei, war natürlich die

Neugierde, zu wissen, unter welchen Bedingungen er zu Stande gekommen war, um so grösser.

Die Republik suchte selbstverständlicher Weise die Meinung zu verbreiten, dass dieselben für sie höchst günstig gewesen seien; vor allem war sie bestrebt, den Anschein zu erwecken, als ob sie eine Absolution von den Censuren weder nachgesucht, noch nöthig gehabt habe.

Dem entsprechend handelte der venezianische Gesandte in Paris; er setzte jenes Manifest in lebhaften Umlauf, durch welches der Senat ein früheres Schriftstück revocirte, in dem er die Rechts-Gültigkeit des Interdict's in Abrede gestellt und gegen dessen Verhängung protestirt hatte. In diesem lautete die Hauptstelle: " *essendo già stato eseguito da ambe le parti quanto si conveniva in questo caso et essendo state levate le censure è restato parimente rivocato il protesto, che già facessimo per questa occasione* " (Cornet, Giornale etc. p. 252). Es musste danach bei allen, die mit dem Hergange nicht ganz genau vertraut waren, die Meinung erweckt werden, als ob die Aufhebung der Censuren — ein Ausdruck, durch den man das Wort Absolution umging — der Revocation des Protestes vorausgegangen, letztere also selbstverständlich gewesen sei.

Ferner verbreitete der Bruder des Kardinal's du Perron einen Brief des letzteren an König Heinrich IV von Frankreich, in welchem er über seine Bemühungen, den Papst zur Annahme der von Joyeuse vorgeschlagenen Bedingungen zu bestimmen, berichtete. (Schreiben des pariser Nuntius an den Staatssekretär v. 23. Mai 1607). Aus diesem Briefe konnte man den Eindruck gewinnen, als ob der Papst durch die Macht der Verhältnisse gezwungen gewesen wäre, einem Vergleiche unter jeder Bedingung zuzustimmen.

Die Hugenotten und alle Papstfeinde Frankreichs triumphirten. In kirchlich gesinnten Kreisen begann hingegen eine grosse Misstimmung über den Ausgang des Streites Platz zu

greifen. Dadurch sah sich der pariser Nuntius veranlasst, die Gesuche der französischen und spanischen Diplomaten, durch welche sie namens der Republick um Gewährung der Absolution baten, sowie die namens der Könige von Frankreich und Spanien durch ihre officiellen Vertreter gemachten Versprechungen drucken zu lassen. Obwohl dies französischer Seits übel vermerkt wurde, da man meinte, dass damit „ *si dia troppo parte alla Maestà Cattolica nella conclusione dell' accordo* „, hatte die Publication doch die gewünschte Wirkung; es begann sich die Ansicht auszubilden, der Friedensschluss sei nicht so ungünstig und für den Papst unrühmlich, wie man angenommen hatte. (Schreiben des pariser Nuntius an den Staatssekretär vom 29 Mai und 10 Juli 1607).

Aehnlich mag es an anderen Höfen zugegangen sein. Hierdurch wurde der Staatssekretär Borghese bewogen, eine officielle Darstellung der Schlussverhandlung und der Friedensbedingungen abfassen zu lassen. In dem Schreiben, mit welchem er dieselbe an den französischen Nuntius schickte, d. d. II. Juni 1607, heisst es, der Nuntius erhalte zu seiner besseren Information die Copie „ *d'una Relatione, che fu fatta poco dopo l'assolutione concessa alla Republica, che contiene la precisa verità di tutto il successo, la qual non dimeno si desidera che serva per lei solo.* „ In einem Schreiben vom 26 Juni 1607 an denselben von demselben heisst es ähnlich: „ *Se bene mandai a V. S. Ill. . . . una Relatione piena di quello, ch'è successo nel negotio di Venetia da che fu stabilita l'assolutione, le mando non dimeno l'aggiunte copie distese degl'atti, che si sono havuti dal Sig. Card. di Gioiosa, affinché non li resti che desiderare in questa parte e habbia, con che mostrare bisognando il reale successo delle cose.* „ Den Grund, warum der Nuntius die Relation für sich behalten sollte, können wir aus einem Briefe des Staatssekretärs an den kölner Nuntius (d. d. 28 April 1607) ersehen. Letzterer soll gleichfalls gewisse auf dieselbe Sache bezüglichen Actenstücke, die

ihm zu seiner Information zugegangen waren, nicht publiciren. Denn, schreibt Borghese: „ non conviene anco per hora trattare pienamente de la respiscenza de' Venⁿⁱ, ma de lo stato del negotio potrà parlare liberamente con tutti „. (Codex Vatic. — Ottob. 2 415 fol. 496).

Diese Relation ist sonder Zweifel identisch mit dem in vielen Handschriften des Vaticanischen Archiv's und der römischen Bibliotheken vorhandenen Schriftstücke, welches ich im Folgenden veröffentliche.

Die Eintheilung und die Bezifferung der einzelnen Zusätze rührten von mir her.

Relatione di quello, che è passato nel negotio dell'assolutione dei Sig.^{ri} Ven.ⁿⁱ, concessa loro dalla Santità di N. S. per le mani del Card. Gioiosa. 1)

1. Venne a Roma il Sig. Card. di Gioiosa, dopo l'essersi trattenuto alcune settimane in Venetia per ordine del Rè di Francia, a nome di quale trattava della reconciliatione di quella Republica con questa Santa Sede et riferì a S. S. le satisfattioni, che la Republica haveria date, per conseguire la gratia dell'assolutione.

2. In materia così grave deliberò la S. S. di sentire li Sig.^{ri} Card.^{li}, li quali però furono chiamati et informati in camera di quello che portava il Card. di Gioiosa.

3. Nell'istesso tempo, che haveva parlato il sudetto Cardinale, scrisse il Conte di Castro, che si trovava a Venetia per il Rè di Spagna et per l'istesso negotio et assicurò a nome

1) Cod. Barberin L. VII 57, L. VII 63, Corsin. 163, 705, 717. Ottobon 1113 et 2415. Urbin. 1113. Vallic. L. 27. 39. Im Octobon, 2415 f. 479 steht oben: Di Roma, li 28 Apl. 1607.

di S. M., che sarebbero osservate le conditioni, come per la M. Ch.^{ma} prima ne assicuravano già il Cardinale et il Sig. di Alincourt, suo ambasciatore in Roma.

4. Scrissero di più a S. S. il Conte et Don Inigo de Cardenas, ambasciatore Ordinario del Re Cath.^{co} in Venetia, con lettere delli 16 Marzo, che in virtù della commissione, che la Republica haveva lor data, et a sua richiesta supplicavano S. S., a levare le censure, che il Rè ne riceveria favore.

5. La medema istanza fece poi il Sig. di Alincourt, cosi a nome del Rè come della Repubblica, con una scrittura firmata di sua mano, sotto il dì 4 di Aprile, et sigillata col suo sigillo, narrando, che la Republica predetta sentiva gran dispiacere delle cose passate et desiderava ricuperare la gratia di S. S., et era disposta, a darle ogni contento et satisfattione.

6. Talchè concorrendo le istanze de Prencipi con molte considerationi, pertinenti al beneficio publico della Cristianità, si rissolve S. B^{ne} alla gratia predetta dell'assolutione et accettò la promessa et parola delli due Rè per scritture dei loro ministri, le quali, se bene sono uniformi, si referino non dimeno qui distintamente per ordine di tempo.

7. Diceva il Conte di Castro nella lettera istessa, dove supplicava da l'assolutione, che, essendo assicurato, che la Republica di Venetia non userà le tre leggi, che sono in controversia, et eseguirà le altre cose, contenute in un foglio inserto in una lettera, che è pur sottoscritta da lui, dava la parola a S. S., che in nome del suo Rè, che così effettuerebbe. Il foglio conteneva :

1. Che la Republica si contenterà di dar la parola a S. M., che non userà le tre leggi sudette, sin che il negotio non sia totalmente finito et concordato ;

2. Che le due persone si consegneranno a S. S. et alla persona, che haverà ordine dalla S. S. di acceverli.

3. Che rivocherà il Protesto et Manifesto, scritto alli Prelati del dominio Veneto, con tutto quello, che si è fatto

in conseguenza di esso et ciò al medemo tempo, che si leveranno le censure.

4. Che restituirà tutti i Religiosi et Ecclesiastici, che sono usciti o sono stati banditi et scacciati da Venetia et suo dominio, ma che l'effettuale ritorno de i Padri Gesuiti haveva da essere scritto a S. B.^{ne} di sospenderlo, finchè l'Ambasciatore della Republica havrà trattato questo punto seco, certificando, che ciò si fa per cause aliene dall'Interdetto e che, se fosse altrimenti, admetteria non meno li Gesuiti dell'altri Religiosi et cosi dichiara.

5. Che restituirà nello stato di prima tutto quel, che si è fatto per causa dell'Interdetto et Censure, tanto in pregiuditio de l'ecc.^{ci} quanto de i loro beni.

8. Dopo sudetta scrittura del Sig. di Alincourt con l'istanza dell'assoluzione ne consegnavano un'altra, in commune sottoscritta da loro et sigillata col loro sigillo, il Card. di Gioiosa et il Sig. di Alincourt, dove dicevano :

1.) Che il Re dava la parola et la davano loro in nomine et per ordine di S. M., che i Venetiani haveriano rimessi in mano di chi S. B.^{ne} avesse ordinato, li due prigioni ecc.^{ci}.

2.) Che li Venetiani istessi non useranno le tre leggi, mentre si tratterà et concluderà l'accomodamento fra S. B.^{ne} et loro et ciò di consenso et volontà di essi Venetiani.

3.) Che nel medemo tempo, che S. S. levasse le censure, rimetterebbe la Republica il manifesto et lettere Ducali con tutte le altre cose fatte in conseguenza di esse.

4.) Che rimetterebbe tutti i Religiosi et Ecclesiastici, usciti, banditi et espulsi da Venetia et dal dominio veneto per cause delle Censure.

5.) Che restituirebbe in pristinum tutto quello, che è stato fatto per occasione delle dette Censure contro le persone ecc.^{che} et beni loro.

9. Promettevano di più il Cardinale et il Sig. di Alincourt, di far venire lettere di S. M. dirette a S. B^{ne} in conformità di tutto il sopradetto.

10. S. S., havendo appresso di se sottoscrizioni predette et essendo supplicata di espeditione, ordinò un Breve in persona del Sig. Cardinale, già risoluto di tornare in Venetia con facultà di assolvere la Republica, ma ristretta ad una Instrutione che gli fu consegnata, la sostanza della quale si ponerà qui di sotto, dopo che si sarà posto il sommario del Breve con le proprie sue parole, che è il seguente :

SUMMARIUM BREVIS.

11. Sanctitatem Suam eos, qui errantibus invitus adhibuit virgam ecclesiasticae disciplinae, reversos in viam paterna misericordia libenter complecti. Dudum siquidem Leonardum Donatum Ducem et Senatum Reipublicae Venetorum, Statuarios et eorum fautores, quia certas leges contra ecclesiasticam libertatem, Sedis Apostolicae auctoritatem et conciliis generalibus, sacris Canonibus et Pontificum Romanorum constitutis repugnantes promulgarant, praeterea duas personas ecclesiasticas detinebant, excommunicasse et civitatem Venetorum ac Venetorum dominium ecclesiastico Interdicto supposuisse, apparet ex aliis litteris in forma Brevis exeditis die 17 Apr. anni superioris. Dum autem Leonardi Ducis et Senatus et aliorum praedictorum correctionem expectat, Enricum Galliae Regem Christianissimum per Carolum de Alincourt, suum ordinarium in urbe oratorem primum, deinde Philippum Hispaniarum Regem Catholicum per Franciscum de Castro, suum apud dictam Rempublicam extraordinarium et D. Inicum Cardenas ordinarium oratores, nomine, de ordine et ad requisitionem ejusdem Reipublicae supplicationibus super hoc ipsi Sanctissimo porrectis apud eundem Sanctissimum intercessisse, ut, quoniam, sicut oratores praefati et ipse Ill. Cardinalis de Foyeuse haec scriptis

Sanctissimo affirmaverunt, ipsi Leonardus Dux et Senatus praedicti, circa contenta in praefato Brevi aliqua ex parte satisfecerunt et plenius satisfacere intendebant, eosdem a dicta excommunicatione absolveret et interdictum amoveret. Quare Sanctissimum more ecclesiae, quae nemini claudit gremium misericordiae, servare ac praefatorum Regum et aliorum Principum precibus honorem habere et praedicti Leonardi Ducis, Senatus et aliorum saluti consulere volentem, praedicto Cardinali de Gioiosa proficiscenti commississe et mandasse, ut, si et quando iidem Dux et Senatus aliique praedicti in iis, quae Sanctissimus ipsi significaverat, satisfactionem praestitissent et realiter et cum effectu implevissent, et non alias, ipsum Leonardum Ducem et Senatum aliosque praefatos ab excommunicationis poena contra eos lata absolveret, imposita eis poenitentia salutari, super hoc facultatem et Apostolicam auctoritatem tribuendo, non obstantibus praedictis litteris aliisque contrariis quibuscunque, voluisse tamen, ut per istas litteras et per quemvis actum a praefato Cardinali . . . faciendum libertati et immunitati ecclesiasticae nec non jurisdictioni Sedis et camerae Apostolicae et . . . declarationibus nullitatis et invaliditatis praefatarum legum in praedictis litteris a S. S. factis et promulgatis ac et capitulis et conventionibus cum fel. rec. Julio Papa II a praedicta Republica seu eius legitimis Proceribus initis et iuratis die 24 Febr. 1510 et omnibus et singulis in eis contentis nullum praeiudicium inferatur, a quibus nulla ratione recedere intendit aut in aliquo derogare, sed salva semper esse, neque alias poenas occasione praemissorum ab eis incursas remittere, et ita decernere et declarare.

SUMMARIUM DELL' INSTRUZIONE,

al quale è formata sopra le istesse promesse fra i Prencipi et, in quanto a gli articoli, contiene ricordi di più, et é il seguente :

Che dopo haver concessa la S. S. facoltà al Sig. Card. di Gioiosa per il Breve di sopra riferito, d'assolvere i Sig^{ri} Venⁿⁱ dalla scomunica promulgata contro di loro et di relassare l'interdetto et dopo haver favorita et honorata in ciò le interventioni di quei Prencipi, che ne hanno fatto istanza . . . S. S. aveva voluto, che si esprimessero le pretese satisfattioni, che si dovevano dare da loro alla S. S. per rendersi capaci della gratia et senza le quali non intendeva, che si ne venisse all'essecutione, et lasciato da parte l'articolo di non usare le tre leggi controverse, si specificavano li seguenti articoli :

1. Che i Sig^{ri} Venⁿⁱ rimettessero liberamente et senza riserva et conditione alcune l'Abbate di Nervesa et il Canonico di Vicenza nelle mani della persona destinata da S. S. a riceverli.

2. Che, quando il Sig. Cardinale gli assolverebbe et rinvocarebbe l'interdetto, rinvocassero il manifesto scritto alli Prelati dello stato di Venetia et le lettere Ducali, uscite contro a detta scomunica et interdetto et rinvocassero similmente tutte l'altre cose, fatte in conseguenza di esse lettere.

3. Che quando S. S.^{ria} Ill. venisse all'atto dell'assoluzione et rilassatione dell'interdetto, i Sig^{ri} Venⁿⁱ rimettessero tutti i Religiosi et Ecclesiastici indifferentemente et de facto banditi et scacciati da Venetia e dello stato loro per conto delle censure.

4. Che rimettessero in pristinum tutto quello, che era stato fatto per occasione di dette censure contro le persone ecc^{he}, beni et entrate loro.

5. Che mandassero subito un ambasciatore a Roma, per ringraziare S. S. et far seco ogni atto di riverenza et obediencia.

Finalmente si diceva, che a S. S.^{ria} Ill., piena di prudenza et zelo, non si davano altri avvertimenti sopra lo sta-

bilimento delle predette cose et solamente se li ricordava, che si come le satisfattioni si havevano da stabilire esattamente prima di venire all'assolutione et relaxatione, così si haveva da procurare, che si facesse apparire dell'adempimento in ogni miglior modo et forma, affinché non si ne potesse dubitare per alcun tempo et che però S. S.^{ria} Ill. assicurasse bene il negotio et la reputatione et dignità della S. S. et della Sede Apostolica et ne desse distinto avviso.

13. Partì il Sig. Cardinale con questa speditione et con altri avvertimenti a bocca il giorno delli 5 di Aprile et avisò con lettere delli 21, di haver eseguito gli ordini di N. S. conforme alla sua mente, narrando, che prima di andare in Collegio erano stati consegnati liberamente li due prigionii ecc.^{ci} al dottore Claudio Montano, commissario di S. S., che si erano rivocati i manifesti con termine espresso di revocatione, restituiti gli ecc.^{ci} nei luoghi et beni loro et che alla Republica haveva dato l'assolutione in Collegio in forma col segno della croce et con la presenza di due testimonii chiamati di fuori, et l'istessa mattina haveva celebrato la missa nella chiesa patriarchale con grandissimo concorso di popolo et eccessiva dimostrazione di allegrezza, dove era intervenuto il Conte di Castro, con l'opera et consenso del quale, unito seco, si era concluso et stabilito il negotio et che manderebbe tutti li atti in autentica forma.

14. Col gentilhuomo del Cardinale che venne in diligenza con questa lettera, ne venne un altro de Conte di Castro, che avisava le medeme cose, cioè, che, essendo preceduta la libera consegna dei prigionii, la restitutione in pristinum di tutto quello, che si era fatto contro le persone dette ecc.^{che} et de beni loro et la revocatione del manifesto, il Cardinale haveva dato l'assolutione et che, uscita S. S.^{ria} Ill. di Collegio, entrò esso et si congratulò con quelli Sig.^{ri} del successo. Aggiunge che per l'effettuale ritorno de Gesuiti si erano fatti officii gagliardi dal Cardinale et da lui, ma che havevano

fermo nel proposito loro quei signori, di informare prima S. S. delle cause della loro ripugnanza come di cause aliene dell'interdetto, che in diverse occasioni haveva rappresentato a i sudetti signori la forma delle scritture, contenente le promesse fatte per loro a S. S. in nome del Re, le quali havevano approvate et l'istessa approvatione haver inteso dal Cardinale, che havevano havuta le sue, che havevano fatto unitamente istanza, di havere dalla Republica una scrittura autentica per S. S., dove constasse del fine perfetto del negotio; ma che quei signori se n'erano scusati con l'instituti, che hanno in contrario et con l'allegare l'autorità, che portano seco le scritture et le lettere d'un Cardinale et d'Ambasciatori de Principi così grandi.

15. Del negotio condotto a questo termine con l'opera delli due Rè diede parte S. B^{ne} al Sacro Collegio in Consistorio secreto a 30 Apr. dopo l'haver fatto sollecitare il Cardinale a mandargli atti, del quale comparvero nuove lettere però appresso con gl'instrumenti autentici dell'assolutione et della consignatione delli due prigioni, il contenuto de quali se legge ne i seguenti sommarii :

16. SUMMARIUM ABSOLUTIONIS DUCIS ET SENATUS VENETI.

Anno 1607 die 21 Apr. in civitate Venetiarum et in palatio Ducali S. Marci et Aula, in qua Princeps una cum Consiliariis et Sapientum Consilio congregare solet, coram Ill. Domino Cardinali de Foyeuse fuisse praesentes Leonardum Donatum Ducem Venetianorum, Dominos Consiliarios Zaccariam de Priuli, Andream Badoërum, M. Ant. Venier, Ant. Quirinum, August. Nani, Franc. Contarenum, Dominos dictos capita quadraginta Joannem Justinianum, Andream Cornerum, Petrum Leonem, Dominos Sapientes Franc. Molino, Joannem Moce-nigum, Marcum Quirinum, Hieronymum Capellum, Nicolaum Donatum, Nicolaum Contarenum, Jacobum Cornerum, Angelum

Badoërum, Hermulaum Nani, Franc. de Priuli, Sebastianum Venier, Jacobum Soranzum, Aloysium Loredanum, Angelum Contarenum, Julium de Gardoni, Joannem Grifi, repraesentantes Senatum et Rempublicam Venetam eosque et alios omnes, qui incurrerunt in sententiam excommunicationis a S. B^{ne} contra praedictum Leonardum Donatum latam die 17 Apr. a. 1606, eundem Ill. D. Card.^{lem} auctoritate Apostolica per litteras Apostolicas sibi commissa a praefata sententia excommunicationis absolvisse, iniuncta eisdem et eorum cuilibet poenitentia salutari arbitrio confessarii approbati et a se eligendi, ac praesentes Ducem, Consiliarios et Sapientes pro se et aliis humiliter dictam absolutionem recepissee, praesentibus Domino Philippo Canes Domino loci de Frisne, Regis (add. Ch^{mi}) apud Rempublicam Venetam oratore, ¹⁾ et Petro Potier, Domini loci de la Palma in Gallia Narbonensi, testibus rogatis. In quorum fidem Paulus Catellus Protonotarius Apostolicus instrumentum confecit, manu et sigillo Ill^{mi} et R^{mi} Card^{lis} signatum.

17. SUMMARIUM RESTITUTIONIS CARCERATORUM.

Anno 1607 d. 21 Apr. in civitate Venetiarum et in Palatio Residentiae Ill^{mi} Domini Card^{lis} de Foyeuse Marcum Otobonum Secretarium Reipublicae Venetae et Joannem Baptistam Moretum Capitaneum majorem Justitiae ex mandato Ducis et Senatus Reipublicae Venetae adduxisse R. R. Brandolinum Valdemarinum Forojuliensem Abbatem seu Commendatarium monasterii de Nervesa Taravisiae diocesis, et Scipionem Saracenum Canonicum Vicentinum, carceribus prae-

¹⁾ In Codice Corsin. 705 desunt verba : Regis — oratore.

fatae Reipublicae propter . . . crimina detentos eosque coram praefato Ill^o Domino Card^{li} in manibus Domini Claudii Montani de Fabriano, Auditoris Ill^{mi} D. Card. Spinulae Legati Ferrariae, ab eodem Legato ex mandato Sanctissimi ad hoc speciali deputati, libere nullaque interposita neque verbo neque in scriptis protestatione, conditione vel reservatione, de facto remisisse. In quorum fidem Paulum Catellum Protonotarium Apostolicum praesens instrumentum confecisse, Domino Julio Menocchio Canonico Lateranensi, Petro Leone cive et presbytero Veneto, Francisco Agevoli cive et presbytero Romano et Joanne Putiano Clerico Burdegalensi (add. testibus rogatis).

18. Con le predette lettere avisava il Cardinale in materia dell'atto dell'assoluzione, che dicevano molti delli proprii venetiani con loro meraviglia, che non sapevano, quale istinto gl'haveva resi cosi diversi da quello, che furno i loro maggiori in tempo di Sisto IV^o et che la Republica stette scomunicata due anni et vi corsero delle guerre et non dimeno non volle mai sottoporsi all'atto dell'assoluzione et perchè prima della sua partita per Venetia gl'haveva S. B^{ne} concessa facultà in voce di assoluzione in foro conscientiae tantum quelli, che havevano bisogno, ma con certe limitationi, la qual facultà si contentò anco, che potesse comunicare ad alcuni Sacerdoti habbili et sufficienti ad indovinare (?) i penitenti, scrisse il sig. Card.^{le} che concorsero tanti Religiosi et Curati a casa sua per essere assoluti et poi alle case delle persone deputate da lui ad istesso effetto dopo li due primi giorni, che, se bene li Ven.ⁿⁱ havessero usato ogni arte, che non si vedesse dimostrazione o innovatione alcuna, ne seguì tutto il contrario e mancorno molte messe di coloro, che per non essere stati assoluti, non volsero celebrare, benchè celebrassero prima, di maniera, che fu una manifesta osservanza dell'interdetto. Riferisce anco altri buoni effetti, che sono seguiti in maggior autorità et reputatione della Sede Apostolica et dice in ultimo, che quei Signori si vanno sempre disponendo

meglio et corrigendo diversi errori, che nascono dall' impeto della moltitudine, la quale si modererà con un poco di tempo.

19. Di più delli detti due Instrumenti ha mandato il Signor Card.^{le} la copia del decreto cavato dal Registro del Consiglio di Pregadi per mano dell' istesso Protonotario Paolo Catello, che si rogò dell' instrumento, il tenore del quale è, che quanto alle Religioni et i Religiosi che sono fuori per causa dell' interdetto, si da parola et consenso, che possono ritornare nello stato et godere i beni et crediti loro et che saranno rilassati li prigionieri Religiosi et Eccesi che fossero ritenuti per la causa istessa.

20. Et perchè vi erano alcune parole, che non finivano di piacere a S. S. la quale ne avvertì il Card.^{le} ha procurato S. Sig.^{ria} Ill. et ottenuto, che il decreto sia moderato et inviatone alla S. S. una nuova copia autentica con la persona del sudetto Catello.

21. Et essendosi doluta S. B^{ne} col Card.^{le} di una scrittura uscita in stampa sotto li 21 Aple, giorno dell' assolutione, la quale scrittura pareva, che ricevesse interpretazione poco onorevole per la Sede Apostolica, ha mandato di più S. Sig.^{ria} Ill. una fede autentica, che la rivocatione era preceduta all'atto dell' assolutione nella debita forma, la qual fede era sua et del Sig. de Fresnes et conteneva, che così in publico Collegio come in privato per mezzo dei senatori deputati a trattare con essi, haveva loro dichiarato et affermato il Doge et la Republica, che il Protesto manifesto fatto contro le censure et l' interdetto alli Prelati del dominio, era stato rivotato per speciale decreto di esso senato prima, che fosse data l' assolutione et rilassato l' interdetto. Oltre la qual fede mandò un' altra scrittura in forma di publico instrumento, dove si narrava, che alli 11 di maggio era ito a trovarlo in nome della Republica il secretario Ottobono et alla presenza dell' ambasciatore sudetto gli haveva portato et letto un decreto, fatto in senato l' istesso giorno, il contenuto del quale era,

che per togliere ogni occasione di dubitare, se il Protesto manifesto fosse stato rivotato, dichiarava con esso decreto ad istanza del Card^{le}, che tal rivocatione era seguita prima che seguisse l'assolutione e che vi era l'altro decreto sopra nominato, dove si usava la propria parola di revocatione.

22. Con l'istesso decreto alli 11 di Maggio et con la viva voce del secretario dichiarava di più il senato, che, se la lettera prenominata, che si stampò il giorno dell'assolutione, si fosse potuta mutare o correggere con decoro della Republica, si saria volentieri fatto per maggior sodisfattione di N. S.

23. Ha mandato similmente una attestatione simile di un'altra già fatta dal Conte de' Castro, che la Republica non riconosce per sua una scrittura diretta ai Rettori delle Comunità del dominio, che si publicò nel principio delle discordie sotto nome di lettere Ducali et che per non sua l'abbia dichiarata.

24. Et haveva mandato prima la copia di una lettera scritta da lui alli Prelati del Dominio Veneto, dove gl'avvisava et testificava loro, che, essendosi contentata S. B^{ne} di darli facoltà, di assolvere li Sig^{ri} Venⁿⁱ et rilassare l'interdetto, poichè cessavano le cause dell'uno et dell'altro, egli, usando di tal facoltà a beneficio et salute dell'anime, intendeva di assolvere et assolveva dalle censure et dispensava dall'irregolarità incorse per esse, ma in foro conscientiae tantum, quei Prelati, Preti et Regolari, i quali havevano violato il medesimo interdetto con l'havere administrato li sacramenti, celebrato i divini officii o con l'essere stati assistenti alli detti officii, sottoponendoli però et obligandoli a fare la penitenza, che fosse loro imposta dalli loro confessarii.

25. Ultimamente si sono ricevute lettere delli due Rè, dirette a S. S., quali ratificavano amplamente le cose fatte et promesse in loro nome dai loro ministri. —

Diese Relation griff Sarpi in seiner " Informatione particolare dell'Accomodamento " etc. (Opere, Verona-Helmst.

Ausg., III, 136 ff.) an. Betreffs des Breves an Joyeuse, des Absolutions-Instrumentes, der Urkunde über die Auslieferung der Gefangenen sagt er: „le quali scritte non hanno avuto ardire di mandar attorno in copie formali, ma hanno fatto passare sotto mano certi sommarii di esse“.

Im Folgenden will ich nun die Angaben der Relation aus anderen Dokumenten verificiren. Ich nehme dabei Bezug auf die amtlichen Protokolle über die Sitzungen des Senats, welche auszugsweise veröffentlicht sind in: Cornet, Paolo V et la Republica Veneta. Giornale del 22 Ottobre 1605 — 7 Giugno 1607 (Wien 1859), auf die noch ungedruckte Geschichte des Interdicts von Malatesta ¹⁾ und verschiedenerlei Briefschaften, welche, wenn nicht anders angegeben, im Vaticanischen Archive zu finden sind.

Schluss folgt im nächsten Hefte.

1) Vgl. meinen Aufsatz: « Biographische Notizen über Giuseppe Malatesta » in der Tübing. Theol. Quartalschr. 1882, S. 447.

*Zu den „Laudes Palatii et Palatini“
im I Jahrg. unserer Quartalschr.*

In „Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde“ XIII, II, 402 findet sich die folgende Notiz:

„In de Waal's Röm. Quartalschrift, S. 231-258, publiciert P. M. Baumgarten die deutsche Lobrede auf Friedrich den Siegreichen von der Pfalz, als deren Vf. er richtig *Peter Luder* erkannt hat. Sie ist aber nicht, wie B. meint, in deutscher Sprache gehalten, sondern es ist die Übersetzung, welche *Mathias von Kemnat* davon gemacht hat, um sie als freches Plagiat seiner Chronik voranzustellen. S. Ztschr. f. Gesch. d. Oberrh. XXIII, S. 21, ff.“